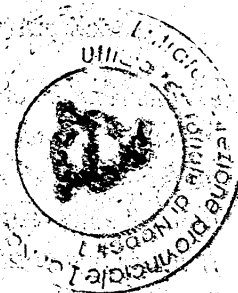


STATUTO

"MOVIMENTO ROSSO AMBIENTALISTA APS"

Associazione di Promozione Sociale



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), l'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "**Movimento Rosso Ambientalista APS**", da ora in avanti denominata "*associazione*".

In base al D.Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (enté del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha *sede legale* nel Comune di **Napoli (NA)**, al **Vico Canestrari n.6**, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

- Articolo 2 -

L'associazione si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana e della Resistenza Antifascista. I principi fondanti sono l'ecologismo, l'eguaglianza sociale, la solidarietà, la libertà. Persegue finalità di giustizia ambientale e sociale. Il suo impegno primario è la costruzione di percorsi per la difesa degli ecosistemi, della biodiversità, dei diritti sociali, del lavoro e di genere. Per una società che si ispira ad un ego-socialismo partecipativo.

- Articolo 3 -

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente

STATUTO

“MOVIMENTO ROSSO AMBIENTALISTA APS”

Associazione di Promozione Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), l' associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: “**Movimento Rosso Ambientalista APS**” , da ora in avanti denominata “*associazione*”.

In base al D.Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha *sede legale* nel Comune di **Napoli** (NA), **al Vico Canestrari n.6**, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

- Articolo 2 -

L'associazione si ispira ai valori della Costituzione Repubblicana e della Resistenza Antifascista. I principi fondanti sono l'ecologismo, l'eguaglianza sociale, la solidarietà, la libertà. Persegue finalità di giustizia ambientale e sociale. Il suo impegno primario è la costruzione di percorsi per la difesa degli ecosistemi, della biodiversità, dei diritti sociali, del lavoro e di genere. Per una società che si ispira ad un eco-socialismo partecipativo.

- Articolo 3 -

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

- Nello specifico l'Associazione intende:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale stampato, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale di carattere scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, attinente lo scopo sociale;*
- b) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, anche Enti Pubblici, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, sulle materie riguardanti lo scopo sociale;*
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita alle tematiche ambientali ed eco-sistemiche;*
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;*
- e) svolgere attività di formazione ed educazione ambientale e sostenibile per il mondo della scuola e non, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone d'interesse ambientale e naturalistico, per la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;*
- f) sostenere l'informazione e la divulgazione di tematiche eco-solidali in favore dei bambini e degli adulti;*
- g) promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di discriminazione sociale e culturale;*
- h) diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità;*
- i) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, orti urbani e sociali nel quadro delle norme regionali, nazionali e internazionali vigenti;*

- j) *promuovere e organizzare ogni forma di volontariato ecologico dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio, i beni, le risorse naturali e culturali; favorire i processi di rigenerazione urbana; organizzare campi di volontariato finalizzati al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte;*
- k) *realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione su ecologia, biodiversità e cambiamenti climatici;*
- l) *promuovere progetti, programmi, convenzioni locali, regionali e nazionali per la salvaguardia degli ecosistemi;*
- m) *stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge e dal codice del terzo settore ;*
- n) *promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione ecologica e alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo;*
- o) *attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;*
- p) *realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, e sull'educazione ecologica;*
- q) *promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;*
- r) *contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;*
- s) *Organizzare e promuovere raccolta fondi;*

- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

1. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Articolo 4 -

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dall' Assemblée

entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO II

PATRIMONIO

- Articolo 5 -

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- dai contributi di terzi;
- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- Articolo 6 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

- Articolo 7 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo.

La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- Articolo 8 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 9 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato. Ha diritto di voto l'associato che è in regola con il versamento della quota annuale.

- Articolo 10 -

La qualità di associato si acquista con deliberazione unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, nonché delle delibere dei suoi Organi. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

- Articolo 11 -

La qualità di associato non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e si perde per dimissioni o esclusione.

a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;

b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi nel pagamento della quota associativa annuale e coloro i quali abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione o siano in contrasto con le finalità e i valori della stessa.

L'esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato.

Avverso l'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi,

presentare ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

- Articolo 12 -

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 13 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Probiviri e dei Revisori, ove nominato.

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b", "c" e "d" durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

- Articolo 14 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi.

Essa:

- approva il rendiconto annuale;
- nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Presidente dell'Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei Probiviri e dei Revisori, tranne il primo pure nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a mezzo di semplice lettera o mail da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, e da chi è in regola con la quota associativa annuale. Ciascun associato ha *un voto*.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

- Articolo 15 -

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dai tre a undici membri e viene eletto dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;

- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;
- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la determinazione annuale della quota associativa;
- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.

Il Consiglio può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

- Articolo 16 -

Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; allo stesso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente (anch'egli eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo) che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra simile.

- Articolo 17 -

Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri da scegliersi fra gli associati.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione;
- esprime pareri su possibili violazioni dello statuto e gestisce l'eventuale contenzioso tra soci o organi dell'Associazione;
- esprime all'assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- svolge su richiesta del Consiglio direttivo l'istruttoria per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di soci.
- decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l'esclusione degli associati;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- elabora le proposte al Consiglio direttivo di nomina dei soci onorari.

Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

Il Presidente di tale organo può essere invitato ai consigli direttivi su richiesta del Presidente dell'Associazione.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.

- Articolo 18 -

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti **libri**:

- ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, anche in modalità telematica;
- ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

- Articolo 19 -

VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

1. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- Articolo 20 -

LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
2. **In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.**

- 3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l'associazione, il loro numero non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.**

TITOLO V

SCIoglimento

- Articolo 21 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea dai tre quarti dei presenti, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilirà a quale organizzazione con finalità analoghe o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell'ente e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 22 -

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.